



Camera di Commercio
Como



Provincia di
COMO

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“LAGO DI COMO – UN MONDO UNICO AL MONDO“



PREMESSA

La Camera di Commercio di Como e la Provincia di Como hanno inteso porre in essere una strategia di valorizzazione del territorio basata anche sul posizionamento di un marchio territoriale, inteso a creare un sistema di valori comuni.

Il marchio “**Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo**“ è figurativo e consiste nella scritta "Lago di Como" al di sopra della quale è posta la rappresentazione stilizzata di montagne e al di sotto della quale sono rappresentate tre onde del lago; alla sinistra della scritta sotto la lettera "L" di "Lago" appare la denominazione "Italia" mentre al di sotto delle onde appare la scritta "Un mondo unico al mondo".

Le parti convengono di regolamentare l'uso di detto marchio e di dare avvio ad una fase sperimentale di gestione dello stesso di un anno.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del marchio collettivo “**Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo**“ (di seguito denominato marchio).

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio di Como e della Provincia di Como che concedono l'uso dello stesso ai soggetti che possiedono i requisiti dettati dal presente regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

“**Marchio**“: il marchio/marchio collettivo “Lago di Como–Un Mondo Unico al Mondo“; “**Licenziatario**“: soggetto che svolge attività di impresa in forma singola o associata, e che, dotato dei requisiti previsti dal Regolamento, ha chiesto ed ottenuto la concessione in uso del marchio ed ha accettato il presente Regolamento;

“**Commissione di Valutazione**“: commissione composta da due rappresentanti della CCIAA di Como e da due rappresentanti della Provincia di Como con il compito di effettuare la valutazione delle domande di concessione di licenza d'uso e di esprimere un parere vincolante in merito alla concessione del marchio;

“**Titolare**“: titolari del marchio collettivo “Lago di Como – Un Mondo Unico al Mondo“ sono la Camera di Commercio e la Provincia di Como che ne disciplinano la concessione e l'utilizzo e vigilano sul rispetto del presente Regolamento;

“**Manuale d'uso**“: documento in cui sono delineate le specifiche tecniche e le condizioni di utilizzo del marchio.

ART. 3 – MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda per la concessione del marchio dovrà essere presentata alla Camera di Commercio di Como, utilizzando il modello allo scopo predisposto, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Scheda dati anagrafici e aziendali, tipologia dell'attività svolta e prodotti o servizi per i quali viene richiesto l'uso del marchio;
2. Bozza raffigurativa delle modalità di utilizzazione del marchio per i prodotti e i servizi utilizzati;

3. Scheda descrittiva delle pratiche commerciali che il richiedente adotta o intende adottare per la promozione e commercializzazione del prodotto per il quale viene richiesto l'utilizzo del marchio con particolare riferimento ai canali di promozione e di vendita, alle politiche di prezzo e ai contenuti del materiale pubblicitario attraverso cui intende riprodurre il marchio;
4. Dichiarazione relativa alla durata dell'utilizzo del marchio o del numero di prodotti che si intendono realizzare.
5. In calce alla domanda è prevista la dichiarazione a norma di legge relativa al trattamento dei dati personali.

ART. 4 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

Possono ottenere la licenza d'uso del marchio tutte le imprese che:

- siano iscritte al Registro delle imprese di Como e Lecco e che siano attive;
- non siano dichiarate fallite né sottoposte ad altre procedure concorsuali;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- si impegnino a rispettare il presente Regolamento e il Manuale d'uso allegato;
- si impegnino ad utilizzare il marchio per i prodotti /servizi per i quali è stato concesso e secondo quanto dichiarato in sede di concessione dello stesso;
- si impegnino a non compiere atti che possano arrecare danno all'immagine ed alla reputazione del marchio in relazione a origine, qualità, informazioni al consumatore, caratteristiche dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio.

ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO

Sulla domanda di cui all'art. 3 decide la Camera di Commercio di Como, entro 60 gg dal ricevimento della stessa, previo parere vincolante della Commissione di Valutazione composta da due rappresentanti della Camera di Commercio e da due rappresentanti della Provincia.

Il parere di cui al precedente comma 1 dovrà evidenziare:

1. la completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda d'uso;
2. la congruità e adeguatezza delle pratiche commerciali che il richiedente intende porre in essere rispetto alla tutela dell'immagine del territorio del Lago di Como.

Il provvedimento di diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

Le imprese concessionarie verranno iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Como. La concessione dell'uso del marchio comporterà l'autorizzazione dell'impresa all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui sopra.

L'elenco è pubblico ed è consultabile sui siti istituzionali dei Titolari.

La concessione del marchio ha durata biennale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

ART. 6 – USO DEL MARCHIO

Le imprese concessionarie potranno utilizzare il marchio esponendolo nella sede e nelle unità locali indicate nella domanda. Potranno altresì utilizzare il marchio sugli imballi, nonché sui cataloghi, campioni, materiale illustrativo e pubblicitario, riferito ai Prodotti Licenziati, sulle carte da lettere e relative buste, su targhe e insegne, in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.

E' vietato qualsiasi uso del marchio che possa indurre in inganno il consumatore circa la qualità, l'origine o altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio.

ART. 7 – GRATUITÀ

La Camera di Commercio di Como e la Provincia di Como concordano di concedere gratuitamente l'utilizzo del marchio.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente, al momento della domanda, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, allegata al modello di cui al precedente art. 3, con la quale si impegnerà a:

1. rispettare le clausole del presente regolamento;
2. rispettare le modalità d'uso del marchio, contenute nel manuale d'uso;

3. non cedere a terzi il manuale grafico d'uso, nemmeno a proprie aziende controllate salvo che sia espressamente concesso dal Titolare del marchio;
4. non utilizzare il marchio per prodotti diversi o in maniera difforme da quanto dichiarato in sede di concessione.

ART. 9 – CONTROLLI

La Camera di Commercio potrà effettuare opportuni controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di richiesta di concessione d'uso.

Potrà inoltre elevare provvedimenti di:

- (a) **diffida**: in caso di utilizzo non conforme ai dettami del presente Regolamento e nei casi in cui sussista rischio di concreta lesione della immagine del marchio;
- (b) **revoca**: anche in assenza di precedente diffida di cui al punto (a), nel caso di gravi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, ovvero nel caso di reiterate inosservanze dell'impresa che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

ART. 10 – ALTRI SOGGETTI

Allo scopo di contribuire alla valorizzazione del marchio territoriale nei rispettivi ambiti di competenza, l'utilizzo del marchio potrà essere concesso anche a soggetti diversi dalle imprese – Comuni, Associazioni di categoria, Ordini professionali, ecc. della provincia di Como e di Lecco, che ne facciano richiesta utilizzando la distinta modulistica.